

ISTRUZIONE

Regione Toscana

Legge della Regione Toscana 26 luglio 2002, n. 32 recante “Testo unico della normativa della regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” come sostituito dall’art. 3 della legge della Regione Toscana 5 novembre 2009, n.63 recante “Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), in materia di obbligo di istruzione e di servizi per l’infanzia”.

Corte Costituzionale, sentenza n. 309/2010

(Istruzione e formazione - Introduzione di un “percorso formativo” diverso rispetto a quelli individuati dalla disciplina statale per assolvere l’obbligo scolastico - Illegittimità costituzionale per contrasto con le norme generali sull’istruzione riservate in via esclusiva allo Stato dall’art.117, secondo comma, lett. n), della Costituzione nonché per violazione del principio di leale collaborazione di cui agli artt. 117 e 118 della Costituzione - Assorbimento delle questioni ulteriori).

(Nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 13 della legge della Regione Toscana 26 luglio 2002, n. 32 recante “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” come sostituito dall’art. 3 della legge della Regione Toscana 5 novembre 2009, n. 63 recante “Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) in materia di obbligo di istruzione e di servizi per l’infanzia”, promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri).

Sono incostituzionali le disposizioni regionali (art. 13, commi 2 e 3, della legge della Regione Toscana 26 luglio 2002, n. 32, come sostituito dall’art. 3 della legge della Regione Toscana 5 novembre 2009, n. 63), che introducono un percorso formativo diverso rispetto a quelli contemplati dalla disciplina statale per assolvere l’obbligo scolastico. Le suddette disposizioni regionali pregiudicano, infatti, l’unità del sistema di istruzione e formazione dando luogo ad una soluzione ibrida che costituisce un *tertium genus* nell’ambito dei percorsi (sia ordinari che sperimentali) individuati dalla disciplina statale. Poiché detta disciplina statale rientra tra le norme generali sull’istruzione che debbono essere dettate in via esclusiva dallo Stato, le disposizioni regionali in esame violano l’art. 117, secondo comma, lett. n), della Costituzione. Esse violano, inoltre, il principio di leale collaborazione, di cui agli artt. 117 e 118 della Costituzione, in quanto il nuovo percorso formativo è stato introdotto unilateralmente dalla Regione prima del termine fissato dalla legge statale e prima che fossero stati raggiunti gli accordi in Conferenza Stato-Regioni volti a stabilire, tra l’altro, “le competenze di base che tutti gli studenti devono acquisire nei percorsi di istruzione e formazione professionale” e “il repertorio delle figure professionali di riferimento a livello nazionale” (in tema di norme generali sull’istruzione, cfr. sentenza n. 200/2009).

(a cura di Daniela Lucisano)

Provincia autonoma di Bolzano

Legge della Provincia autonoma di Bolzano 14 marzo 2008, n. 2 recante “Disposizioni in materia di istruzione e formazione”.

Legge della Provincia autonoma di Bolzano 12 novembre 1992 n. 40, recante “Ordinamento della formazione professionale”.

Corte Costituzionale, sentenza n. 213/2009

(Istruzione - Disciplina degli esami di Stato - Contrasto con i principi fondamentali in materia di istruzione - Illegittimità costituzionale per violazione art. 117, terzo comma, della Costituzione)

(Istruzione - Disciplina del passaggio dal sistema della formazione professionale a quello dell'istruzione secondaria superiore - Contrasto con i principi fondamentali in materia di istruzione - Illegittimità costituzionale per violazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione)

(Nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 8 e 12 della legge della Provincia di Bolzano 14 marzo 2008, n 2, recante “Disposizioni in materia di istruzione e formazione”, e dell'art. 12-bis della legge della Provincia di Bolzano 12 novembre 1992 n.40, recante “Ordinamento della formazione professionale”, come sostituito dall'art. 14, comma 8 della citata legge provinciale n. 2 del 2008, promossi dal Presidente del Consiglio dei Ministri).

La Corte Costituzionale dichiara costituzionalmente illegittime le disposizioni della legge della Provincia autonoma di Bolzano 14 marzo 2008, n. 2 che istituiscono un “esame di Stato” diverso da quello nazionale ed introducono una disciplina del passaggio tra sistemi di formazione e di istruzione diversa da quella vigente a livello nazionale.

La disposizione della legge provinciale (art. 8) che prevede l'organizzazione di un corso annuale volto a creare i presupposti per poter sostenere un esame di Stato diverso da quello disciplinato dalle norme nazionali e consentire l'accesso agli studi universitari ed all'alta formazione artistica, musicale e coreutica direttamente dal sistema della formazione professionale viola, secondo i giudici costituzionali, l'art. 117, terzo comma, della Costituzione che, ricomprendendo la materia dell'istruzione tra quelle a legislazione concorrente, riserva al legislatore statale la disciplina degli esami di Stato per l'accesso agli studi universitari ed all'alta formazione quale aspetto essenziale del sistema nazionale di istruzione che non può essere disciplinato in maniera differenziata su base territoriale.

La disposizione provinciale (art. 12) che regola il passaggio dal sistema della formazione professionale a quello dell'istruzione secondaria superiore, ricade nella materia, di potestà legislativa concorrente, dell'istruzione in quanto disciplina l'accesso all'istruzione secondaria superiore. Ciò premesso, secondo i giudici costituzionali, spetta al legislatore statale dettare, in maniera uniforme sul territorio nazionale, la disciplina del passaggio tra sistemi diversi, non potendo la stessa variare a seconda dell'area territoriale di riferimento. È, pertanto, incostituziona-

le, per violazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione, la norma provinciale che introduce una disciplina del passaggio dalla formazione professionale all'istruzione secondaria superiore diversa da quello regolato a livello nazionale il quale è attualmente subordinato all'acquisizione di crediti certificati e valutati da apposite Commissioni.

(a cura di Daniela Lucisano)

Regione Sardegna

Legge della Regione Sardegna 7 agosto 2009, n. 3 recante "Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale".

Corte Costituzionale sentenza n. 235/2010

(Organizzazione dell'ordinamento scolastico - (Violazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione che riserva al legislatore statale i principi in materia di istruzione – Questione di legittimità costituzionale non fondata).

(Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 1, 2, 3 e 12 dell'art. 9, commi 3 e 4 della legge della Regione Sardegna 7 agosto 2009 n. 3 recante "Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale", promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri)

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale riguardanti i commi 3 e 4 dell'art. 9 della legge regionale n. 3 del 2009 concernenti un programma di interventi inteso a favorire l'estensione del tempo di insegnamento nelle scuole dell'infanzia fino a cinquanta ore settimanali e l'attivazione, nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado, di moduli didattico-integrativi (comma 3) nonché l'attribuzione alla Giunta regionale del potere di stabilire i criteri per la distribuzione delle risorse di personale tra le istituzioni scolastiche (comma 4).

La Corte Costituzionale ha dichiarato l'infondatezza di queste ultime questioni atteso che l'art. 117, comma 3, della Costituzione, inserendo l'istruzione tra le materie di legislazione concorrente, ha riconosciuto alla Regione il potere normativo sia nel settore della programmazione scolastica regionale sia in quello relativo al dimensionamento della rete delle istituzioni scolastiche al quale è intimamente collegata la ripartizione delle relative risorse di personale.

(a cura di Saverio Lo Russo)